

FAQ

1 Un contribuente ha ricevuto un messaggio di posta certificata che lo invita a leggere la comunicazione di anomalia nei dati degli studi di settore relativa al triennio 2011-2013, pubblicata nel cassetto fiscale. Lo stesso, ritenendo di aver erroneamente ricevuto il messaggio destinato ad altro soggetto, chiede che comportamento deve adottare.

L'Agenzia delle Entrate ha reperito, come previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'indirizzo di posta elettronica certificata accedendo all'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata, istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, interrogando per codice fiscale/partita IVA.

Non dovrebbero, quindi, esserci anomalie nell'individuazione dei destinatari delle PEC in argomento.

Comunque, nell'eventuale caso in cui il contribuente interessato dalla PEC rilevi dall'intestazione del messaggio che la stessa è indirizzata ad altro soggetto, non è ovviamente tenuto a dare seguito alla richiesta ed è invitato a cancellare il messaggio di posta elettronica ricevuto.

2. I contribuenti interessati da una comunicazione di anomalia pubblicata nel loro cassetto fiscale che non riescono ad aprire il relativo *file* cosa possono fare?

Per poter leggere il file relativo alla comunicazione di anomalia occorre aver installato, sul proprio computer, un *software* per leggere e stampare i *file* in formato PDF.

3. Il contribuente che ritiene di non avere il Cassetto Fiscale cosa deve fare?

Il Cassetto Fiscale è un servizio che consente ai contribuenti la consultazione delle proprie informazioni fiscali, quali, fra l'altro, quelle relative agli studi di settore.

È necessario preventivamente disporre di credenziali per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Le istruzioni in merito sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it seguendo il percorso: *Home - Servizi online - Servizi fiscali con registrazione*.

4. Come possono, i contribuenti interessati da una comunicazione di anomalia pubblicata nella sezione Studi di settore del loro Cassetto Fiscale, fornire chiarimenti in merito all'Agenzia delle Entrate?

I contribuenti che intendano fornire chiarimenti in merito a comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore possono utilizzare il *software* "Comunicazioni anomalie 2014", per le comunicazioni relative al triennio 2010-2012, o il *software* "Comunicazioni anomalie 2015", per quelle relative al triennio 2011-2013.

Entrambi i software sono gratuiti e sono scaricabili nella sezione “Studi di settore” del sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it seguendo il percorso: *Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore – Software*.

All’interno delle pagine da cui scaricare i software sono disponibili sia la Guida per l’installazione del *software* che la Guida per la compilazione delle comunicazioni.

5. Il contribuente che abbia già risposto ad una comunicazione di anomalia pubblicata nel cassetto fiscale nel 2014, utilizzando l’apposito software “Comunicazioni anomalie 2014”, può inviare una nuova ed ulteriore risposta o trasmettere nuovamente quella già fornita in precedenza?

Il contribuente può trasmettere nuove ed ulteriori risposte in aggiunta a quelle già trasmesse, riportando quindi eventuali ulteriori informazioni rispetto alla precedente trasmissione, ma non può ripetere l’invio della risposta già inoltrata in precedenza.

Il sistema telematico verifica l’avvenuta acquisizione della risposta, e, in caso di coincidenza con la precedente già trasmessa, ne inibisce un successivo invio, scartandolo automaticamente.

In caso di trasmissione di più risposte, nel Cassetto Fiscale verranno visualizzate tutte quelle fornite dal contribuente acquisite correttamente dal sistema.

6. Il contribuente che, dopo aver analizzato la comunicazione di anomalia presente sul proprio Cassetto Fiscale, rileva di aver commesso un errore nella compilazione del modello degli studi di settore che comportamento può adottare per sanare la violazione commessa?

Il contribuente che riconosce di aver commesso errori od omissioni nell’indicazione dei dati degli studi di settore ha la possibilità di correggerli mediante il ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, versando gli importi dovuti ed evitando di essere sottoposto al relativo controllo.

Tale istituto è stato rinnovato dall’articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell’intervento correttivo.

Ad esempio, il contribuente che intenda effettuare la correzione dell’errore entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’annualità di imposta successiva a quella oggetto di ravvedimento dovrà, a norma della lettera b) del comma 1 del citato art. 13, entro tale termine, presentare una dichiarazione integrativa, comprensiva del modello degli studi di settore corretto, e versare € 31,25, pari ad 1/8 della sanzione minima applicabile (articolo 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997) a titolo di sanzione ridotta, con il codice tributo “8911”.

7. Un contribuente fa presente di aver ricevuto a settembre 2015 una PEC che lo invita a consultare il Cassetto Fiscale per visionare una comunicazione di anomalia nei dati

degli studi di settore relativa al triennio 2010-2012. Accedendo al Cassetto Fiscale però rileva che la comunicazione di anomalia è stranamente datata 4 giugno 2014.

Le comunicazioni di anomalia nei dati degli studi di settore relative al triennio 2010-2012 sono state pubblicate nel Cassetto Fiscale dei soggetti interessati il 4 giugno 2014.

Sempre nel mese di giugno 2014 sono state inviate, via *Entratel*, le comunicazioni di anomalia agli intermediari delegati in UNICO 2013 dai soggetti interessati dalle stesse.

A settembre 2015, tenuto conto anche di specifiche richieste pervenute dalle categorie, l'Agenzia delle Entrate ha invitato, tramite PEC, i contribuenti interessati da comunicazioni di anomalia relative al triennio 2010-2012, che non avevano delegato in UNICO 2013 i propri intermediari, ad accedere al Cassetto Fiscale per visionare le citate comunicazioni.

8. Un contribuente che ha ricevuto una PEC relativa ad una comunicazione di anomalia nei dati degli studi di settore chiede come fare ad analizzarne il contenuto atteso che la stessa non è stata allegata al messaggio di posta elettronica certificata.

Come indicato nel testo del messaggio della PEC inviata, la comunicazione di anomalia è stata pubblicata nella sezione "Studi di settore" del Cassetto Fiscale del contribuente; l'accesso al citato Cassetto è possibile dal sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it seguendo il percorso *Home – Servizi online – Servizi fiscali – Cassetto Fiscale*.